

## L'alternanza scuola-lavoro: un'opportunità da non perdere <sup>1</sup>

1. L'entrata in vigore della legge-delega 28.3.2003, n.53, il cui art.4 consente a tutti gli studenti, che abbiano compiuto il 15° anno di età, la possibilità di realizzare i corsi del secondo ciclo in regime di alternanza scuola-lavoro, ripropone l'annoso problema circa il ruolo che la scuola è chiamata ad assolvere all'interno della società civile e, in particolare, nei suoi rapporti con il sistema produttivo.

Non a caso la previsione dell'art.4 cit., salutata con manifestazioni di apprezzamento e di consenso da parte del mondo imprenditoriale, ha suscitato non poche perplessità e diffidenze tra gli "addetti ai lavori", generalmente poco inclini ad accettare forme di commistione con il sistema delle imprese e, più in generale, con pratiche educative più professionalizzanti, che rischierebbero, si afferma, di snaturare la stessa *mission* del sistema educativo.

In realtà, occorre verificare, partendo da un'analisi approfondita e scevra da condizionamenti ideologici, se un raccordo più stretto ed incisivo tra i due sistemi possa risultare non solo utile sul piano pedagogico, in quanto idoneo a favorire il successo formativo degli allievi, ma addirittura doveroso, sulla base di una disamina della vigente normativa, partendo ovviamente dai principi codificati nella Carta Costituzionale.

2. Entrambi gli schieramenti concordano sul fatto che il nostro sistema scolastico sia stato finora caratterizzato da un modello che non poneva particolare attenzione al necessario raccordo con il territorio di riferimento. Infatti, nell'enunciare i principali elementi negativi dell'assetto preesistente venivano generalmente sottolineati quelli dell'eccessiva autoreferenzialità di tale sistema rispetto alla società civile, del mancato (o scarso) raccordo della programmazione dell'offerta formativa rispetto alle esigenze del mondo della produzione e delle professioni, della netta separazione tra i sistemi dell'istruzione e della formazione professionale regionale.

Si trattava certamente di una situazione non più sostenibile, che aveva finito per penalizzare le regioni meridionali ed insulari, caratterizzate da tassi di disoccupazione di notevolmente superiori alla media nazionale e da un tessuto economico largamente deficitario, cui facevano riscontro indici di criminalità particolarmente elevati. Senza considerare, poi, che una situazione di disagio (sia pure di segno inverso) finiva paradossalmente per coinvolgere anche le regioni del Centro-Nord, per la difficoltà di reperire manodopera qualificata in taluni settori produttivi, a causa del mancato o insufficiente raccordo tra sistema scolastico ed esigenze del mondo produttivo, con il rischio di condizionarne le ulteriori possibilità di crescita economica.

Storicamente, molteplici sono state le cause che hanno favorito una sostanziale incomunicabilità tra sistema scolastico e sistema produttivo. In primo luogo, va annoverata la tendenza a tenere nettamente separati i c.d. *saperi*, distinguendo tra quello *formale* (che trova la sua massima espressione nel curriculum scolastico), quello *non formale* (corrispondente, in certo qual modo, alle attività qualificate come extrascolastiche) e quello *informale* (consistente, al limite, nella semplice esperienza di vita), con conseguente riconducibilità del solo sapere formale all'ambito scolastico. Ovviamente, tale tendenza aveva determinato l'adozione di un concetto riduttivo del termine *competenza*, limitata generalmente al solo aspetto cognitivo. Va, infine, richiamato l'assunto, divenuto nel tempo un vero e proprio paradigma culturale, secondo cui esiste una cesura, anche di carattere temporale, tra attività formativa e attività lavorativa (nel senso che "*prima viene la scuola e poi il lavoro*").

---

<sup>1</sup> In *Rassegna dell'istruzione* (Ed. Le Monnier, Firenze) - Anno LVIII, n.1, settembre-ottobre 2003, pp. 42 ss.

In ordine al primo punto, sembra fin troppo facile obiettare che una siffatta separazione tra le diverse categorie di saperi, ove pure astrattamente condivisa, non trova più alcuna giustificazione sul piano normativo. Basterà qui richiamare l'art.1 del D.P.R. 8.3.1999, n.275 e l'art.1 della Legge 53/2003, che sottolineano, quale obiettivo prioritario del sistema scolastico, quello di favorire il successo formativo degli studenti attraverso interventi mirati alla crescita e alla valorizzazione della persona umana; il D.P.R. 10.10.1996, n.567 e successive modifiche ed integrazioni, che assicura pari dignità, anche ai fini della valutazione, alle attività complementari e integrative promosse dalle scuole per favorire la crescita umana e civile dei giovani; l'art.9 del D.P.R. 275/99, che consente di valutare, nell'ambito delle iniziative rivolte agli adulti, anche crediti formativi maturati nel mondo del lavoro e accertate esperienze di autoformazione.

In parallelo, è venuta opportunamente affermandosi una nozione più ampia, per così dire *olistica* (dal greco *holos*, cioè tutto intero) del termine competenza, nel senso che quest'ultima concerne la persona nella sua interezza, in un sapiente dosaggio di sapere, saper fare e saper essere.

Neppure potrebbe fondatamente sostenersi che l'integrazione tra i suoi sistemi collide con i principi fondamentali della nostra Costituzione, la quale, in verità, nel mentre codifica il principio del diritto allo studio (art.34), sancisce altresì il diritto-dovere al lavoro, quale strumento per la crescita economica, sociale e morale dei cittadini (artt.1 comma 1, 4 commi 1 e 2, 35 comma 2).

3. Peraltro, occorre sottolineare come la necessità di pervenire ad una integrazione dei sistemi dell'istruzione, della formazione e del lavoro discende, oltre che dall'opzione pedagogica che sta alla base dell'evoluzione della *mission* del sistema scolastico, anche dalla maggiore complessità che quest'ultimo ha assunto in conseguenza del mutato assetto istituzionale, caratterizzato sempre più dalla tendenza ad investire gli Enti locali territoriali di nuove e rilevanti funzioni in tutti i settori della vita sociale, incluso quello scolastico. Tale disegno riformatore, che ha preso l'avvio con la Legge 15.3.1997, n.59, è poi proseguito con il D.Lgs. 31.3.1998, n.112 ed è infine sfociato nella legge costituzionale 18.10.2001, n.3, di modifica del Titolo V della Costituzione, che ha ridisegnato gli ambiti di esercizio della potestà legislativa, esclusiva e concorrente, da parte dello Stato e delle Regioni in materia di istruzione e di formazione professionale, nella direzione di un più accentuato federalismo.

Il tentativo è quello di superare il carattere prettamente assistenziale degli interventi finora affidati agli Enti locali, come si può evincere dalla stessa terminologia adoperata dal legislatore. Ad esempio, volendoci soffermare su una delle competenze di maggiore impatto delle Regioni, l'art.138 del d.lgs. 112/98 parla di "suddivisione del territorio regionale in *ambiti funzionali al miglioramento dell'offerta formativa*": il riferimento, quindi, non è più ai tradizionali "bacini di utenza", quanto piuttosto ad un concetto più ampio, che postula un'integrazione del sistema formativo con le varie politiche di sviluppo socio-economico del territorio di riferimento.

Ne discende, di necessità, che il problema della formazione non costituisce più prerogativa esclusiva del sistema scolastico tradizionale (quello, cioè, che fa capo al MIUR), ma deve necessariamente coinvolgere, in una logica di concertazione degli interventi, tutte le istituzioni che, a vario titolo, sono coinvolte nel processo educativo, da intendere quale strumento privilegiato per la rimozione dei fenomeni di emarginazione (sociale ed economica) che tuttora caratterizzano la nostra società. Non bisogna dimenticare, infatti, che secondo i dati ISTAT, il tasso di occupazione nella fascia 25-34 anni oscilla dal 36,3 %, per chi possiede al più la licenza elementare, al 72,2 % per i laureati, mentre la durata della ricerca di lavoro oscilla da 39 mesi, per chi possiede al più la licenza elementare, a 27 mesi per i laureati; e, ancora, che il 35° Rapporto CENSIS (2001) ha stimato che un anno in più di

istruzione della popolazione in età lavorativa produce un aumento di ricchezza, nel lungo periodo, oscillante tra il 3,8 e il 6,8 %.

Sul **piano programmatico**, si deve sottolineare come la necessità di costruire un sistema formativo integrato, al fine dichiarato di favorire più elevati livelli di occupazione, sia stata più volta ribadita nei documenti ufficiali dell'Unione Europea, a partire dal primo Libro Bianco di J. Delors (1993) e da quello successivo di E. Cresson (1995), per giungere alle conclusioni dei Consigli Europei di Vienna (dicembre 1998), Lisbona (marzo 2000) e Barcellona (marzo 2002).

Nella stessa corrente di pensiero si iscrivono alcuni importanti documenti programmatici nazionali, tra i quali meritano di essere segnalati: il *Patto sociale per lo sviluppo e l'occupazione* (22.12.1998), il *Master Plan per la formazione* (1999) e il *NAP - Piano Nazionale d'Azione per l'Occupazione* (giugno 2002). Quest'ultimo, in particolare, afferma che "per conseguire il pieno esercizio del diritto alla formazione di qualità per almeno dodici anni è necessario non solo innalzare i livelli di istruzione, ma anche potenziare gli spazi educativi offerti dall'alternanza scuola-lavoro, dal tirocinio e dall'apprendistato, che svolgono una funzione di cerniera fra scuola e lavoro, per saldare il 'sapere' al 'fare organizzato', agevolando sia il giovane che l'impresa nell'incontro tra domanda e offerta di lavoro"

Sul **piano normativo**, tali indicazioni programmatiche hanno poi trovato la loro consacrazione, ancor prima dell'approvazione delle legge-delega n.53/2003, in alcuni provvedimenti succedutisi negli anni '90, nei quali viene sottolineata l'importanza di favorire un più stretto raccordo tra scuola e mondo del lavoro, attraverso la pratica dei tirocini aziendali e dell'alternanza scuola-lavoro, la costruzione di percorsi integrati tra istruzione e formazione professionale e il reciproco riconoscimento dei crediti. Si pensi, solo per citare i provvedimenti normativi più significativi, alla Legge 15.3.1997 n.59 (art.21, comma 10), al D.P.R. 8.3.1999 n.275 (con particolare riferimento agli artt.4, 8 e 9), alla Legge 24.6.1997 n.196 (art.18), alle Leggi 20.1.1999, n.9 (ora abrogata) e 17.5.1999, n.144 (art.68) con i relativi regolamenti di attuazione adottati rispettivamente con D.I. 9.8.1999, n.323 e con D.P.R. 12.7.2000, n.257, all'Accordo della Conferenza Unificata Stato-Regioni e Stato-città ed autonomie locali del 2.3.2000 sulla riorganizzazione ed il potenziamento dell'educazione degli adulti.

4. Peraltro, ancor prima dell'emanazione degli atti normativi sopra richiamati, il sistema scolastico italiano era venuto caratterizzandosi nel senso di una progressiva attuazione di percorsi didattici volti a favorire un più stretto raccordo con il mondo del lavoro, circostanza quest'ultima che ha indotto taluno a ritenere superflua, se non addirittura inutile, la previsione di cui all'art.4 della legge-delega n. 53/2003.

Il riferimento è all'area di professionalizzazione nelle quarte e quinte classi degli istituti professionali, ai corsi di istruzione e formazione tecnico superiore (IFTS) disciplinati dall'art.69 della Legge 17.5.1999, n.144, ai percorsi di apprendistato come disciplinati dall'art.16 della Legge 196/97, alle esperienze di Impresa Formativa Simulata, ai tirocini finanziati con le risorse provenienti dal Fondo Sociale Europeo (Misura 1.2 del PON 2000-2006) e dai fondi CIPE destinati a sostenere lo sviluppo delle aree depresse.

In realtà, nelle pratiche di tirocinio suindicate l'applicazione dello studente nel contesto aziendale ha una **valenza prettamente formativa e di orientamento** (così come recita la stessa rubrica dell'art.18 della legge 196/97), con l'unica eccezione rappresentata dai percorsi di apprendistato, i quali configurano invece veri e propri contratti di lavoro a causa mista (di formazione e lavoro): in questo senso si può senz'altro condividere la distinzione, comunemente accolta sul piano scientifico, tra **alternanza formativa e di orientamento** e **alternanza lavorativa**. Si tratta, in definitiva, di un'**attività aggiuntiva** rispetto al normale

curricolo scolastico, non di rado posta in essere per offrire un modello più appetibile per gli alunni in difficoltà, i quali sarebbero altrimenti indotti ad abbandonare il percorso scolastico.

Diverso, invece, il modello proposto dall'art.4 della legge-delega 28.3.2003, n.53, che segna una vera e propria svolta in tema di alternanza, nel senso che la pratica aziendale non è più aggiuntiva, bensì **sostitutiva** di una parte del curricolo scolastico ed il percorso formativo viene progettato congiuntamente dal sistema produttivo e dall'istituzione scolastica, anche se quest'ultima conserva comunque un ruolo centrale nella gestione dell'intero percorso: la precisazione non è di poco conto, ove si consideri che altri Paesi europei (es. la Germania) sono caratterizzati da un **modello duale**, in cui le imprese gestiscono parte della formazione, all'interno di regole pubblicistiche. La scelta del nostro legislatore, invece, ha inteso opportunamente adottare il c.d. **modello integrato**, che fa perno sul sistema scolastico, nel solco di una tradizione che ha fin qui sempre contraddistinto i Paesi dell'area mediterranea.

5. Può essere utile, a questo punto, esaminare gli aspetti salienti dei percorsi di alternanza scuola-lavoro disciplinati dall'art.4 della legge 53/2003:

- l'alternanza può coinvolgere, a partire dal 15° anno di età, tutti gli studenti del 2° ciclo e può abbracciare l'intera formazione dai 15 ai 18 anni, sotto la responsabilità dell'istituzione scolastica o formativa, sulla base di convenzioni con imprese o con le rispettive associazioni di rappresentanza o con le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, o con enti pubblici e privati ivi inclusi quelli del terzo settore, disponibili ad accogliere gli studenti per periodi di tirocinio che non costituiscono rapporto individuale di lavoro;

- i successivi decreti delegati dovranno fornire indicazioni generali per il reperimento e l'assegnazione delle risorse finanziarie necessarie alla realizzazione dei percorsi di alternanza, ivi compresi gli incentivi per le imprese, la valorizzazione delle imprese come luogo formativo e l'assistenza tutoriale; dovranno, inoltre, indicare le modalità di certificazione dell'esito positivo del tirocinio e di valutazione dei crediti formativi acquisiti dallo studente;

- i compiti svolti dal docente incaricato dei rapporti con le imprese e del monitoraggio degli allievi che si avvalgono dell'alternanza scuola-lavoro andranno riconosciuti nel quadro della valorizzazione della professionalità del personale docente.

Si tratta indubbiamente di un progetto ambizioso, destinato ad innovare in profondità l'assetto ordinamentale dell'istruzione superiore, specie se si riuscirà a coinvolgere l'attuale sistema liceale. Nel dibattito in corso, infatti, è stato opportunamente sottolineato che l'alternanza va considerata quale percorso formativo cui si accede per scelta non residuale, ma deve rispondere ai bisogni individuali di formazione e ai diversi stili cognitivi. Non è, quindi, un percorso di recupero limitato a taluni indirizzi, bensì una **metodologia didattica** innovativa che valorizza l'aspetto formativo dell'esperienza pratica: l'accento, pertanto, va posto sulle *skills*, cioè sulle abilità, prima ancora che sugli aspetti di professionalità: in tale prospettiva, l'alternanza non costituisce un terzo canale formativo, accanto a quello dei licei e dell'istruzione e formazione professionale, ma si configura invece come un'ulteriore modalità di acquisizione delle conoscenze e delle competenze previste dai percorsi tradizionali. Per questo motivo, si suggerisce, nella fase sperimentale che prenderà avvio nell'a.s. 2003/2004, di evitare di costituire classi formate esclusivamente da alunni in alternanza.

Nelle more della messa a regime dell'istituto, occorre tuttavia essere consapevoli di alcuni elementi di criticità, i quali, ove non adeguatamente risolti, potrebbero pregiudicare la corretta attuazione dei percorsi di alternanza. Se ne indicano, a parere di chi scrive, i principali:

- ✓ la difficoltà di reperire un sufficiente numero di imprese, specie nelle regioni meridionali ed insulari, caratterizzate da bassi tassi di industrializzazione;
- ✓ la particolare conformazione del sistema produttivo italiano, costituito in gran parte da imprese di piccole e medie dimensioni, con conseguente limitazione del numero di

tirocinanti che vi possono essere accolti, tenuto conto delle limitazioni di cui al D.I. 25.3.1998, n.142;

- ✓ la necessità di reperire le risorse necessarie per gli incentivi alle imprese, in un contesto economico caratterizzato da preoccupanti fenomeni recessivi;
- ✓ la difficoltà, specie nelle regioni meridionali, di creare una forte integrazione tra il sistema scolastico, le Regioni e il sistema delle autonomie locali, cui la legislazione vigente, come si è detto, ha trasferito nuovi e importanti compiti in materia scolastica;
- ✓ il superamento di una concezione settoriale dell'orientamento (scolastico, professionale, universitario), che deve essere, viceversa, inteso come orientamento *tout court*, in grado cioè di far cogliere agli alunni e alle loro famiglie, a partire dalla 3<sup>a</sup> media, la pluralità di opzioni formative presenti in un determinato contesto territoriale;
- ✓ la difficoltà di pervenire in tempi brevi alla formazione di un cospicuo numero di figure di sistema sia scolastiche sia aziendali (tutor), in grado di supportare il cambiamento;
- ✓ la difficoltà di costruire un sistema oggettivo di certificazione delle competenze acquisite, al fine della loro riconoscibilità anche in altri contesti formativi. Per il corretto perseguimento di tale finalità, è stata giustamente sottolineata l'opportunità di articolare l'insegnamento in moduli, autoconsistenti e sequenziali;
- ✓ la necessità di rimodulare il calendario scolastico in funzione delle esigenze aziendali e tenendo conto della stagionalità di alcuni settori produttivi (es. agricoltura);
- ✓ la necessità di prevedere forme di coinvolgimento del tutor aziendale all'interno del Consiglio di classe.

6. Si può, quindi, fondatamente concludere che un raccordo più stretto tra i due sistemi, quello scolastico e quello produttivo, è non solo utile, ma anzi doveroso.

Infatti, dopo aver verificato che l'inserimento lavorativo costituisce il naturale completamento del progetto di vita di qualunque soggetto - in grado di consentirgli il pieno esercizio dei diritti di cittadinanza - oltre che l'attuazione di un puntuale precetto costituzionale, non può dubitarsi circa la necessità di migliorare il tasso di scolarità della popolazione, presupposto indispensabile per accrescere i livelli occupazionali e per fornire al sistema produttivo personale dotato di adeguata qualificazione, oltre che maggiormente motivato.

D'altro canto, occorre anche evitare che all'incremento quantitativo del tasso di scolarità non corrisponda un analogo innalzamento dei livelli qualitativi dei processi formativi, per evitare forme striscianti (e, appunto per questo, più pericolose) di dispersione scolastica. In questa direzione, il modello di alternanza proposto dall'art.4 della Legge 53/2003 può sicuramente offrire un valido contributo, in quanto supera la tradizionale separazione tra momento formativo e momento applicativo, secondo la logica dell' "imparare facendo" (*learning by doing*), consentendo in tal modo di "trasformare il sapere in fattore diretto di produzione".

Per perseguire tale obiettivo, è necessario un forte impegno di tutti i soggetti che, a vario titolo, intervengono nei processi formativi, in una logica di programmazione e concertazione degli interventi che postula l'integrazione di competenze e professionalità facenti capo a sistemi diversi.

Occorrerà, in particolare, che il sistema scolastico si renda disponibile a coinvolgere, su un piano di pari dignità, altre agenzie nel processo di formazione, evitando di arroccarsi su posizioni di autoreferenzialità; ma, d'altro canto, il sistema produttivo deve prendere coscienza del fatto che la spesa sostenuta per la formazione va considerata alla stregua di un vero e proprio investimento, in grado di far conseguire rilevanti benefici nel medio e lungo periodo.

Ruggiero Francavilla